

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 EUROOPA ÚHENDUSTE KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
 SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
 SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI
 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/05

12 maggio 2005

Sentenza della Corte nella causa C-415/03

Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica

LA GRECIA È CONDANNATA PER NON AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER PROCEDERE AL RECUPERO DEGLI AIUTI CONCESSI ALL'OLYMPIC AIRWAYS RITENUTI INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE

Nel 1998, la Commissione europea ha approvato taluni aiuti allo Stato greco ai fini della ristrutturazione della compagnia Olympic Airways (per il periodo compreso tra il 1998 e il 2002)¹.

Nel 2002, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento sulla base del rilievo che il piano di ristrutturazione non era stato applicato e che talune condizioni previste dalla decisione di approvazione degli aiuti non erano state rispettate.

Successivamente, la Commissione ha accertato l'esistenza di nuovi aiuti operativi², consistenti, segnatamente, nel fatto che lo Stato greco avrebbe tollerato il mancato pagamento o la proroga delle scadenze di pagamento dell'IVA sui carburanti e sui pezzi di ricambio degli aerei, dei canoni dovuti agli aeroporti per il periodo compreso tra il 1998 ed il 2001 (EUR 2,46 milioni), di canoni aeroportuali dovuti all'aeroporto di Spata (EUR 33,9 milioni) nonché di una tassa a carico di tutti i passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci (detta "spatosimo", pari a EUR 61 milioni).

Conseguentemente, la Commissione ha imposto alla Grecia di procedere senza indugio, nei confronti della compagnia beneficiaria, al recupero della seconda rata dell'aiuto alla ristrutturazione (pari a EUR 41 milioni), nonché dei nuovi aiuti operativi illegittimamente concessi alla compagnia medesima, compresi gli interessi.

¹ Decisione 14 agosto 1998, 1999/332/CE (GU 1999 L 128, pag. 1).

² Decisione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE (GU 2003 L 132, pag. 1).

La Commissione non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni fornite dalla Grecia ha proposto il presente ricorso. La Grecia ha adottato, medio tempore, una legge³ che prevede il trasferimento alla nuova società Olympic Airlines del personale e degli attivi della vecchia compagnia Olympic Airways, la quale conserva, per contro, la parte principale del passivo.

La Corte di giustizia rileva anzitutto che **tale trasferimento** riguarda tutti gli attivi della compagnia Olympic Airways, liberi da debiti, alla nuova società Olympic Airlines e che tale trasferimento ha reso impossibile, sulla base del diritto nazionale, il recupero dei debiti della vecchia compagnia presso la nuova società. Il trasferimento ha ostacolato quindi l'effettiva esecuzione della decisione della Commissione ed il recupero degli aiuti con cui lo Stato greco ha sostenuto le attività commerciali della compagnia. In tal modo, l'obiettivo della decisione della Commissione, diretta a ripristinare una situazione di concorrenza non falsata nel settore dell'aviazione civile, è stato seriamente compromesso.

Per quanto attiene al **recupero dell'importo di EUR 41 milioni**, la Corte rileva che le azioni avviate dalle autorità greche, vale a dire l'emissione di una decisione di avvio dell'esecuzione, non hanno prodotto concretamente alcun rimborso effettivo del detto importo. Il governo greco non ha peraltro dimostrato un'eventuale impossibilità assoluta di procedere alla ripetizione di tale somma. La Grecia è quindi venuta meno all'obbligo di procedere al recupero del detto importo nei confronti della compagnia beneficiaria.

Per quanto attiene al recupero **delle altre somme**, il governo greco invoca difficoltà di ordine interno senza peraltro dimostrare, nemmeno in tal caso, la sussistenza di impossibilità assoluta di esecuzione. La Corte rileva che le iniziative avviate sono state tardive o incomplete o, ancora, sprovviste di forza vincolante, non avendo condotto ad un recupero effettivo delle somme dovute dall'Olympic Airways. Tali iniziative non possono essere considerate conformi agli obblighi degli Stati membri in materia di recupero degli aiuti di Stato.

La Corte dichiara che il ricorso della Commissione è fondato e che la Grecia, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per procedere al rimborso degli aiuti ritenuti illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della menzionata decisione della Commissione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, GR, ES, HU, IT, NL, PL e PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

³ Legge n. 3185/2003, FEKA' 229/26.9.2003.